

ALL. A) alla deliberazione di G.C.. n. 39 DEL 28.12.2018

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

RELAZIONE TECNICA

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 30/11/2017 il Comune di Galo Matese ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”* al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzii i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "B" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

II – Le partecipazioni del comune

1. Le partecipazioni societarie (dirette)

Il Comune alla data del 31/12/2017 deteneva le seguenti partecipazioni:

1) **ASMENET CALABRIA Società consortile a Responsabilità Limitata.**

Natura giuridica: Società Consortile a Responsabilità Limitata

C.F. e Partita IVA: 027294507978

Anno di costituzione: Statuto approvato il 29/07/2005

Partecipazione Ente: quota euro 46,00 pari allo 0,04%

Finalità: la società risulta svolgere attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali di cui all'art 4, comma 2, lettera d).

La società ha quali scopi sociali:

- favorire un'azione amministrativa di back office adeguata a sottrarre i piccoli Comuni al rischio di marginalità ed esclusione;
- perseguire il miglioramento nell'erogazione dei servizi da parte dei piccoli Comuni ai cittadini, alle imprese, al territorio;
- realizzare economie di scala per l'impiego delle ICT;
- valorizzare la cooperazione tra i Comuni coinvolti e tra loro, le Province e la Regione;
- promuovere le realtà sociali, economiche e culturali nei territori amministrati dai Comuni coinvolti.

In ordine alle condizioni per il mantenimento della società, si evidenzia che:

- non sono state ravvisate perdite negli ultimi 5 esercizi di bilancio;
- i costi di funzionamento, sia pure limitati, risultano strettamente necessari all'Ente;
- il fatturato della società degli ultimi tre esercizi è, in media, inferiore ad Euro 500.000,00, tuttavia la società medesima ha comunicato (con nota acquisita al protocollo comunale al n. 3039 del 12/12/2018), come misura di razionalizzazione, la fusione della medesima per unione con altra società;
- anche se la quota di partecipazione societaria è poco significativa, al Comune di Laganadi non risulta conveniente la dismissione in quanto Asmenet Calabria offre al Comune un sistema di supporto informatico necessario per lo svolgimento efficiente dei servizi al cittadino ed inoltre non presenta una situazione, né attuale né prospettica di squilibrio economico.

Segnatamente l'Asmenet Calabria, così come per numerosi altri Comuni soci, offre al Comune di Laganadi un sistema di supporto informatico fondamentale ed imprescindibile per lo svolgimento dei servizi istituzionali, sopperendo al deficit di professionalità e di mezzi che attanaglia la stragrande maggioranza dei piccoli Comuni italiani e, pertanto, anche del Comune di Laganadi.

In considerazione della rilevanza del contributo offerto, senza oneri economici annuali a carico dell'ente, per il Comune di Laganadi è assolutamente imprescindibile mantenere la partecipazione.

I servizi base erogati dal CTS Asmenet al Comune sono i seguenti:

- a) Sito internet comunale (conforme ai requisiti di legge);
- b) Assistenza informatica (da remoto);
- c) Caselle di Posta Elettronica Certificata e Casella di Posta elettronica Istituzionale;
- d) Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP), per effetto di designazione con Decreto Sindacale n.3 del 24.05.2018;
- e) assistenza registrazione Indice Pubbliche Amministrazioni (Ipa);
- f) registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale. 7/s

La società, a seguito di analisi di convenienza economica compiuta consente all'ente un notevole contenimento dei costi. , rispetto al numero dei servizi forniti, consente economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, garantendo all'ente socio numerosi servizi a costi molto bassi. Attraverso le economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, quindi si innesca un meccanismo virtuoso che consente di mantenere bassi i costi a vantaggio dei propri soci. Come da comunicazione della società, il tetto del fatturato medio imposto dal legislatore potrà essere raggiunto mediante la fusione di tale società con altra società, in

modo che si crei un unico soggetto, in possesso dei requisiti di legge, in funzione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.

Tanto premesso, si propone il mantenimento della quota posseduta in Asmenet Calabria in quanto trattasi di partecipazione di entità molto ridotta avente per oggetto attività di produzione di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune e che non produce, tra l'altro, costi a carico del bilancio di quest'ultimo.

La società, a seguito di compiuta analisi di convenienza economica, evidenzia il notevole contenimento dei costi, rispetto al numero dei servizi forniti.

Rispetta, dunque, tutte le condizioni previste dall'art. 16 del d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine alla previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato. Poiché nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro.

Ne consegue, naturalmente, che la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, prevista come già detto dallo Statuto e disposta dal Governo attraverso il DPCM 14/02/2002, determina un valore del fatturato inferiore al tetto imposto dalla Testo Unico. Infatti è proprio grazie a questo meccanismo virtuoso che Asmenet Calabria, attraverso economie di scala e l'ingegnerizzazione dei processi, consente di mantenere bassi i costi ai propri soci e dunque mantenere il fatturato sotto soglia.

Tuttavia, la conseguenza di questo "comportamento virtuoso" è proprio la carenza del requisito del fatturato. Per il quale, tra l'altro, risulta in linea con quanto previsto dal legislatore, in quanto l'obiettivo primario del d.lgs. 175/2016 è la razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Non poteva il Legislatore conoscere l'eccezione del CST, per il quale il limite del fatturato, al contrario, rappresenta un obiettivo statutario al fine di contenere i propri costi, e di gravare il minimo possibile sui propri soci.

Infine dallo Statuto di Asmenet Calabria si rileva che le amministrazioni socie esercitano sulla società un "controllo analogo congiunto", che non è possibile la partecipazione di capitali privati e prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci. La eventuale produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

In questa relazione sono state evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano la scelta di non dismettere la propria partecipazione nella società consortile Asmenet Calabria sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Anche in considerazione che l'esternalizzazione dei suddetti servizi comporterebbe l'incompatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, e dunque in contrasto con quanto disposto all'art.5 del D.lgs. 175/2016.

PATTO TERRITORIALE DELLO STRETTO S.P.A.

Natura giuridica: società per Azioni

C.F. e P.IVA : 02023770809

Partecipazione Ente: pari allo 14,29%

IFinalità: è una società costituita per l'attuazione dei Patti Territoriali

Allo stato attuale nessun onere risulta posto a carico del bilancio comunale.

GRUPPO LOCALE BASSO TIRRENO REGGINO

sede legale: Via del Torrione, 96, REGGIO CALABRIA, P.IVA/CF:
02645260809

forma giuridica e tipologia. SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA misto pubblico/privata, nasce per l'attuazione del Piano di Azione Locale "PER.CO.R.S.I. del Tirreno - PER un COnsapevole e Responsabile Sviluppo Integrato del Tirreno", a valere sull'Asse 4 del PSR CALABRIA 2014/2020.

Attività e finalità: Promuove attività di informazione e programmi di sviluppo economico, sociale, rurale e culturale. Svolge attività di sostegno alla creazione di nuove attività. E' un'agenzia di sviluppo locale impegnata nel promuovere, favorire e sostenere processi di crescita endogena e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali presenti nel territorio di riferimento

Secondo le Linee Guida MEF-Dipartimento del Tesoro_Corte dei conti, detto consorzio non rientra nel perimetro della ricognizione ordinaria tuttavia esso viene censito nel presente atto in quanto ritenuto comunque , per ragioni di trasparenza amministrativa, riconducibile alla categoria di cui all'art 4, comma 2 lett a) (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi) del D. Lgs n 175/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: DOTT.SSA MILENA CHILA'

